



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con atto di Consiglio comunale n. 67 del 28 settembre 1995, modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 77 del 25 ottobre 1995, n. 12 del 15 febbraio 1996, n. 116 del 21 dicembre 2000, n. 98 del 20 dicembre 2001, n. 10 del 26 marzo 2003, n. 80 del 22 dicembre 2003, n. 27 del 27 settembre 2007, n. 101 del 23 dicembre 2008.

CAPO I
- NORME GENERALI -

Art. 1
(Istituzione della tassa)

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive integrazioni e modificazioni come dal D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 2
(Contenuto del regolamento)

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.
2. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare (art. 52 D.lgs 15/12/97 n. 446 e art. 50 l. 27/12/97 n. 449).
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali, nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del Contribuente" (Legge 27/07/2000 n. 212).
4. Il contribuente può rivolgersi all'Ufficio Tributario in forma verbale o scritta, per richiedere informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'Istituto dell'Interpello. (Legge n.212/2000).

Art. 3
(Servizio di nettezza urbana)

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 10/09/1982 n. 915 in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 4
(Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa)

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge, ed in particolare dagli artt. 62 e 63 D. Lgs. 507/1993, cui si fa, quindi, rinvio.
2. In particolare la tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga locali ed aree scoperte tassabili con

vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nei locali interni alle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 5 (Esclusioni dalla tassa)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;

a1) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;

a2) le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;

a3) le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 mq.;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m 1,50.

c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alle attività competitive o ginniche, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, energia elettrica);

fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea

documentazione;

edifici o loro parti adibiti al culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

2. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norme delle leggi vigenti.

Art. 6 (Ulteriori ipotesi di non tassabilità)

1. Per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie nei termini sottoindicati:

ATTIVITA'

DETASSAZIONE

LABORATORI FOTOGRAFICI	15%
STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE	25%
TIPOGRAFIE	25%
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE	40%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	10%
LAVANDERIE E TINTORIE	10%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	20%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	20%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	15%

3. Tale percentuale di riduzione viene accordata a richiesta di parte, se presentata entro i termini di legge e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Art. 7

(Commisurazione della tassa)

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e alle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo le tariffe deliberate. La tassa è commisurata in base alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo d'uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento.
2. Abrogato.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadro di superficie dei locali e delle aree tassabili ed in base ai parametri di cui all'allegato "A" criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione.
4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
5. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadro fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
6. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 8

(Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio)

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, la tariffa è dovuta in virtù del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art.59 del D.L.vo 507/1993 nella misura del 40%.
3. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quelli minimi di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di usufruire agevolmente dei servizi di raccolta.
4. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Settore Entrate Tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
6. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali l'utente, oltre alla riduzione di cui al comma 2, può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 9

(Abrogato)

CAPO II

- CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI -

Art. 10

(Classi di contribuenza)

1. Le categorie dei locali e delle aree con omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria, sono classificate come segue:

CLASSI CONTRIBUENZA	TIPO ATTIVITA'
1	ABITAZIONI CIVILI
2	SERVIZI PRIVATI banche - uffici priv. - immobiliari - assicurazioni
3	CASERME - CASE DI RIPOSO - CARCERI
4	ISTRUZIONI DI OGNI GENERE E GRADO
5	ESERCIZI ALBERGHIERI
6	ESERCIZI COMMERCIALI pelletterie - erboristerie - ceramiche - art. sportivi gomma - ferramenta giocattoli

7	ESERCIZI COMMERCIALI sanitari-abbigliamento - oreficeria-libreria elettrodomestici - ag.viaggi -cicli moto-foto-farmacia
8	ESERCIZI COMMERCIALI edicola-tabaccaio - cartoleria-piccoli animali
9	ESERCIZI COMMERCIALI generi alim. - alimentari misti - macelleria supermercato alimentare
10	ESERCIZI COMMERCIALI alimentari e vegetali - fiori e piante salumi e formaggi - rosticceria-ortofrutta
11	ATTIVITA' PUBBLICI ESERCIZI gelateria - pizza al taglio mensa - self service - pasticceria - tavola calda
12	ATTIVITA' PUBBLICI ESERCIZI pizzeria - bar - ristorante - trattoria - paninoteca
13	ATTIVITA' ARTIGIANALI antiquario - fotografo - imbianchino - elettricista gommista - lavanderia
14	ATTIVITA' ARTIGIANALI autofficina - elettrauto - parrucchiera - falegname
15	ATTIVITA' PROFESSIONALI geometra - ingegnere - avvocato - notaio commercialista
16	ATTIVITA' PROFESSIONALI dentista - odontotecnico - laboratorio analisi medico - estetista
17	STABILIMENTI INDUSTRIALI esclusi quelli inerenti produzione - alimentare
18	STABILIMENTI INDUSTRIALI di produzione generi alimentari
19	AREE ADIBITE MOSTRE ED ESPOSIZIONI
20	SERVIZI SOCIALI ORGANIZZAZIONI ED ASSOCIAZIONI
21	ATTIVITA' CHE SI ESPLETANO ALL'ESTERNO
29	ABITAZIONE IN RISTRUTTURAZIONE
50	MUSEI - BIBLIOTECHE

CAPO III

- AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE -

Art. 11

(Locali ed aree tassabili con superficie ridotta)

1. Per le attività con utilizzo di aree scoperte operative, la tassa relativa alla sola area scoperta operativa viene ridotta del 50%.

Art. 12

(Agevolazioni speciali)

1. In applicazione dell'art. 67 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- a. esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone in disagiate condizioni socio-economiche attestate dalla Commissione Assistenza;
 - b. riduzione del 50% alle famiglie composte da una o due persone, entrambe di età non inferiore ad anni 65, che occupano locali ad uso abitazione non di lusso ovvero rurale (Class. Cat. A/2, A/3, A/4, A/5, A/6), a condizione che non siano proprietari od usufruttuari di altre proprietà immobiliari con la sola eccezione di garages o cantine annessi all'abitazione utilizzati personalmente;
 - c. esenzione totale dei locali delle scuole dell'obbligo e dell'infanzia, pubbliche e di quelle private che si impegnino ad attivare campagne per la raccolta differenziata;
 - d. riduzione del 20% della tariffa per gli imprenditori agricoli il cui fondo sia dotato di concimaia attiva alimentata da bestiame presente in azienda.
2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato da presentarsi entro il 20 gennaio ed a condizioni che questo dimostri di averne diritto, anche trasmessa a mezzo servizio postale o fax. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.
 3. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
 4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni che hanno dato luogo alle esenzioni o riduzioni.
 5. Allorchè queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.
 6. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.76 del D. Lgs. n. 507/1993.
 7. Le agevolazioni di cui al 1 comma del presente articolo con esclusione di quella di cui alla lettera d) sono iscritte in bilancio, a decorrere dall'esercizio 1996, come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12 bis

(Agevolazioni per la raccolta differenziata – compostaggio domestico)

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggi. Il Comune incentiva la pratica del compostaggio domestico come forma di autosmaltimento dei rifiuti organici, praticato con i sistemi indicati nella guida al compostaggio che dovrà essere obbligatoriamente ritirata, presso l'ufficio ambiente;
2. E' consentito, esclusivamente in zona agricola, il compostaggio in cumulo all'aperto: ricorda la letamaia fatta dagli agricoltori e consiste nell'accumulare lo scarto organico in modo da favorire l'arieggiamento, avendo l'accortezza di formare un cumulo di dimensioni minime di 1 - 1,50 m. come base ed un'altezza compresa tra metri 0,60 e m. 1,50;
3. Nelle zone residenziali previste ai sensi del vigente PRG/PSC o se il luogo di compostaggio è distante meno di 5 metri dal confine di un'altra proprietà è obbligatorio l'uso della compostiera chiusa. I sistemi di compostaggio di cui alle lettere c) e d) sono consentiti limitatamente alle case isolate;

4. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto su suolo privato e devono essere obbligatoriamente collocati nell'area di pertinenza dell'abitazione. Per beneficiare dell'agevolazione bisogna, perciò, disporre presso la propria abitazione di giardino, orto o parco o comunque di un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto;
5. Fatto salvo il rispetto dei Regolamenti condominiali, possono altresì accedere all'iniziativa i condomini che possiedano un giardino o orto;
6. E' ammesso l'utilizzo di un'unica compostiera per un numero massimo di due nuclei familiari a condizione che sia riconosciuta dall'Ufficio Tecnico di idonea capacità e venga posizionata nella pertinenza alla quale hanno accesso diretto tutti gli utilizzatori;
7. Alle utenze domestiche che effettuano regolarmente il compostaggio domestico in conformità alle norme del presente Regolamento si applica, a richiesta degli stessi, una riduzione del 20% sulla tassa prevista per le abitazioni private, inoltre, solo nelle zone servite con raccolta "porta a porta" ed esclusivamente per le categorie merceologiche di rifiuto con servizio stradale, se collocate ad una distanza superiore a 700 metri, si applica una decurtazione del 10% sulla tassa dovuta, per ogni tipologia di rifiuto;
8. La richiesta di riduzione della tassa rifiuti solidi urbani per la pratica del compostaggio domestico deve essere redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione dall'Ufficio Tributi o scaricabile dal sito Internet del Comune www.comune.sanmartinoinrio.re.it. Il modulo ha valore per l'anno successivo alla presentazione e deve essere presentato entro il 20 gennaio, ferma restando la decorrenza del beneficio dal 1° gennaio 2009;
9. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, il cittadino è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Tributi;
10. Il Comune in ogni tempo, anche con controlli a campione, potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero retroattivo della tassa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, oltre ad interessi e sanzioni.

Art. 13
(Cumulo riduzioni tariffarie)

1. Le riduzioni tariffarie indicate nel presente regolamento non possono essere cumulabili per una percentuale superiore al 70%.

Art. 14
(Compenso e accollo)

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.

2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

CAPO IV
DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO -
Abrogato

Art. 15
(Tassa giornaliera di smaltimento)
Abrogato

CAPO V
PROCEDURE E SANZIONI -

Art. 16
(Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione)

1. I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie non può in ogni caso essere dichiarata inferiore all'80% della superficie catastale.

Art. 17
(Mezzi di controllo)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs.507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. stesso.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

3. La gestione dell'attività di controllo dei tributi è effettuata in forma diretta, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Consiglio Comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.
4. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi, si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 18
(Sanzioni)

1. I criteri per la commisurazione delle sanzioni sono stabiliti ai sensi e nei termini di cui all'art. 76 del D.Lgs.507/93, contenuti nei limiti stabiliti dai decreti legislativi n. 471/472/473 del 18/12/97 e dal Decreto Legislativo n. 203 del 05/06/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Spetta al Funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto oltre che della personalità del trasgressore, dei criteri generali per la graduazione.
3. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino non imputabili al contribuente, non si procede alla irrogazione delle sanzioni, altrettanto non sono irrogate sanzioni per le violazioni formali che non abbiano comportato alcun debito d'imposta.

Art. 18/bis
(Interpello)

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del Contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta d'interpello (all'art. 11 L. 212/2000) su casi concreti e personali in materia di tributi comunali, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolata unicamente per la questione posta e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, s'intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.
3. La risposta dell'Amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, s'intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Nel caso di mutato orientamento interpretativo, sia da parte del Comune che da organi diversi, è esclusa l'applicazione di sanzioni, rispetto alla questione oggetto di interpello.

Art. 19
(Accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso)

1. L'accertamento, la riscossione ed il rimborso della tassa, sono disciplinati dall'art. 1 comma 161,162,163 e 164 della Legge Finanziaria 2007, n. 296 del 27/12/2006.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2007 non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori a € 12,00 d'imposta annua.

Art. 19/bis
(Interessi)

1. Gli interessi relativi alle attività di accertamento e di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali, il loro computo avverrà secondo le modalità previste dalla Legge 296 del 27/12/2006 articolo 1 comma 165.

Art. 20
(Entrata in vigore e norme transitorie)

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

ALLEGATO "A"

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

punto 1) - Definizioni

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' QP

Per coeff. di produttività s'intende la produzione media dei rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria di un'attività o di un gruppo di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali quantitative dei rifiuti prodotti.

Considerando l'impossibilità di applicare per ogni attività il proprio coefficiente di produttività perché altrimenti la tassa sarebbe diversa per ognuna di esse (circa 130), viene inserito il concetto di COEFFICIENTE DI RANGE DI PRODUTTIVITA' QRP, che corrisponde ad un gruppo di utenti che producono una quantità di r.s.u. tra un valore minimo ed un valore massimo, i range di produzione r.s.u. individuati sono sette.

RANGE DI PRODUZIONE	QRP
DA 1 KG A 4 KG/MQ/ANNO	0,6
DA 4 KG A 7 KG/MQ/ANNO	0,8
DA 7 KG A 9 KG/MQ/ANNO	1
DA 9 KG A 12 KG/MQ/ANNO	1,3
DA 12 KG A 16 KG/MQ/ANNO	2
DA 16 KG A 24 KG/MQ/ANNO	3
DA 24 KG E OLTRE	4

b) COSTO C

Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Per costo convenzionale del servizio s'intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art.61 del D.L. 15/11/93 n.507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 e 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio determinato dal Consiglio Comunale, da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide comunque col gettito previsto della tassa RSU.

c) TARIFFA MEDIA TM

Per tariffa media s'intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale dei locali iscritti nei ruoli della tassa (ST), secondo la formula:

$$TM = C/ST$$

d) COEFFICIENTE DI QUALITA' KQ

Per coefficiente di qualità s'intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra 0,6 ed 1,6, da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria, al fine di tener conto, oltre che del coeff. di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto

(peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

DESCRIZIONE	KQ
r.s.u. senza possibilità di recupero	1,6
r.s.u. con scarsa frazione recuperabile	1,4
r.s.u. con bassa frazione recuperabile	1,2
r.s.u. con modesta frazione recuperabile	1
r.s.u. con significativa frazione recuperabile	0,8
r.s.u. con buona frazione recupera	0,6

punto 2) - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività delle attività da assoggettare alla tassa.

1 - I coefficienti di produttività delle attività assoggettate alla tassa, vengono determinati attraverso

campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2 - In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività possono essere assunti:

a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;

b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti o istituti pubblici di ricerca.

3 - Per categorie di attività non specificatamente indagate, il coefficiente di produttività può essere determinato con riferimento a criteri di analogia.

punto 3) - Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza.

1 - Fatte salve le agevolazioni di cui all'art.12 del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse

in Lire/mq., per ciascuna delle n. classi individuate, vengono determinate con la seguente formula:

$QRP \times TM \times KQ$

2 - Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

a) rideterminazione annuale della tariffa media TM, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente punto 2) con eventuale conseguente riscomposizione e riagggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;

c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando s'introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e smaltimento.

E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

